elettronici, quali i *personal computer*, in occasione della loro dismissione (artt. 31 e ss. del Codice).

Al riguardo, è previsto che si possano incaricare soggetti tecnicamente qualificati, qualora il titolare non sia in grado di cancellare effettivamente i dati o di renderli anonimi. L'Autorità ha anche indicato ai titolari dei trattamenti alcune procedure (suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica) ritenute idonee a garantire che, in sede di reimpiego, riciclaggio, ovvero di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, siano stati effettivamente cancellati o resi anonimi i dati personali ivi memorizzati.

1.1.9. Dati genetici e sanitari, verifiche anti-doping *e sperimentazioni di medicinali*

Dati genetici

Con *provvedimento* del 27 novembre 2008 [doc. *web* n. 1581365] l'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento di dati genetici, raccolti in segreto da un genitore e dal suo legale, per verificare l'effettiva consanguineità del figlio, senza informare l'interessato e senza il suo consenso.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto violati i diritti del figlio, rilevando che la raccolta e il trattamento dei dati genetici possono avvenire esclusivamente con il consenso informato dell'interessato, *"manifestato previamente e per iscritto"*. Si può derogare all'obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, solo se l'accertamento sia assolutamente *"indispensabile"* e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. Nel caso di specie, sulla base delle dichiarazioni dello stesso legale, l'accertamento non è risultato indispensabile per tutelare in sede giudiziaria un diritto del genitore, sicché sarebbe stato necessario acquisire il consenso del figlio.

Linee-guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di *dossier* sanitario

Sulle *"Linee-guida in tema di fascicolo sanitario elettronico"*, messe a punto dal Garante con *deliberazione* del 5 marzo 2009 (*G.U.* 26 marzo 2009, n. 71 [doc. *web* n. 1598313]), è stata avviata una consultazione pubblica per acquisire, entro il 31 maggio 2009, osservazioni e suggerimenti da parte di cittadini, operatori del settore, associazioni di malati.

Il *"Fascicolo sanitario elettronico"* (*Fse*), già in via di sperimentazione in alcune regioni, raccoglie i dati sanitari di ogni paziente – patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci – in un documento elettronico consultabile dall'interessato e aggiornabile *on-line*

da medici ed enti ospedalieri. In sintesi, il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall'interessato e dal personale sanitario, strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie.

Al paziente deve essere consentito di scegliere se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano. Deve essere prevista la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici e devono essere assicurate le prestazioni del servizio sanitario nazionale anche ai pazienti che non aderiscono al Fse. L'informativa deve indicare con semplicità, in particolare, chi ha accesso ai dati, quali operazioni può compiere, e se il conferimento dei dati è obbligatorio o meno. La delicatezza dei dati trattati impone l'adozione di specifiche misure per limitare il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento.

Controlli *anti-doping* e dati personali dei ciclisti

Su segnalazione presentata dall'Accpi (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani) il Garante, con *provvedimento* del 13 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1563970], ha stabilito che i controlli previsti dal nuovo protocollo *anti-doping* (basato sugli *standard* stabiliti dalla Agenzia mondiale *anti-doping* (*Wada*) sono leciti, ma l'informativa del Coni sui controlli effettuati al di fuori delle competizioni deve essere modificata.

Per evitare di raccogliere dati che possono comportare indebite interferenze sulla vita privata o rivelare dati sensibili o giudiziari degli atleti o di soggetti terzi, vanno infatti specificate le informazioni personali sulla localizzazione e reperibilità giornaliera che gli atleti devono conferire. Deve, inoltre, essere chiarito se sia o meno obbligatorio fornire i dati, indicando sia le conseguenze del loro mancato conferimento, sia i destinatari, sia la circostanza che i dati stessi vengono trasmessi all'estero.

Riguardo ai luoghi di esecuzione dei controlli, il Garante ha preso atto degli impegni del Coni di introdurre nuove istruzioni operative per gli ispettori, perché sia prestata la massima attenzione al rispetto della riservatezza dell'atleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio al momento del *test*.

Sperimentazione farmaci

Con *provvedimento* del 24 luglio 2008 (*G.U.* 14 agosto 2008, n. 190 [doc. *web* n. 1533155]) sono state adottate, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute nel

corso di una consultazione pubblica, *le "Linee-guida per i trattamenti dei dati personali nelle sperimentazioni cliniche di medicinali"*. Le linee-guida sono volte a fornire maggiori tutele ai pazienti interessati, ridurre i tempi di conservazione dei dati e dei campioni biologici ed assicurare l'adozione di misure di sicurezza corrispondenti alla delicatezza dei dati trattati.

Con l'introduzione di regole *ad hoc* l'Italia si pone all'avanguardia in Europa nella protezione della *privacy* in questo settore.

L'Autorità ha messo a punto un modello per informare i pazienti sul trattamento dei dati che li riguardano. Devono essere specificati la natura dei dati trattati, la circostanza che essi vengano trasmessi all'estero, l'effettivo ruolo svolto dalla casa farmaceutica *sponsor* e promotrice della ricerca, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l'esercizio del diritto di accesso e gli altri diritti (rettifica, aggiornamento) riconosciuti al paziente.

È stata inoltre individuata una formula per l'acquisizione del consenso dei pazienti unitamente al modello d'informativa, relativa anche ad eventuali trattamenti effettuati presso altri soggetti che, non solo in Italia, collaborano alla ricerca.

Senza tale assenso il trattamento dei dati personali è illecito.

In considerazione, infine, del fatto che le case farmaceutiche sono nella gran parte società multinazionali che hanno necessità di trasferire i dati in diversi Paesi, è stata prescritta l'adozione di elevati *standard* di sicurezza, soprattutto per i trasferimenti in via telematica. Obbligatorie, quindi, procedure di autenticazione per l'accesso ai dati, sistemi per la memorizzazione e l'archiviazione che prevedono, ad esempio, la cifratura e protocolli di comunicazione sicuri per la trasmissione dei dati tra i centri di sperimentazione, il *database* della società farmaceutica e i soggetti incaricati del monitoraggio.

Il *provvedimento* è stato inviato al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità, all'Agenzia italiana del farmaco e alla Conferenza Stato-Regioni.

Con *provvedimento* del 24 luglio 2008 [doc. *web* n. 1544575] è stato vietato ad una multinazionale farmaceutica il trattamento illecito dei dati, erroneamente ritenuti anonimi, delle persone sottoposte ai *test* sui farmaci.

Alla società è stato prescritto, inoltre, di conformarsi, entro un termine piuttosto breve, alle linee-guida sopra descritte.

Sono emerse criticità anche in relazione ai trattamenti di dati effettuati dagli informatori scientifici nel corso delle visite periodiche ai medici. È stato, pertanto, vietato l'ulteriore utilizzo dei dati raccolti dalla casa farmaceutica nel corso di questa attività promozionale e prescritto alla stessa di conformarsi alla normativa in materia.

1.1.10. Videosorveglianza

Con *deliberazione* del 13 maggio 2008 [doc. *web* n. 1523997] il Garante ha segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di disciplinare alcuni aspetti del trattamento di dati personali derivante dall'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomìni.

Da segnalazioni e quesiti pervenuti relativi al caso in cui non i singoli condomini, ma l'intero condominio intende installare tali impianti in aree comuni (quali portoni d'ingresso, androni o cortili) è emersa la contrapposizione tra l'esigenza di sicurezza delle persone e la libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.

La questione non trova regolamentazione nel codice civile del 1942, né in base ai princìpi generali appare chiaro quale sia la maggioranza necessaria per deliberare l'installazione di sistemi di videosorveglianza (se sia cioè sufficiente la sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso, in particolare, dei conduttori). Al riguardo, è stato altresì rappresentato che il divieto di procurarsi indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio (art. 615-*bis* del c.p.) – nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni – potrebbe rendere necessario acquisire il consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.

Con *provvedimento* del 4 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1576125] adottato in seguito a ispezioni disposte su segnalazione, il Garante ha ordinato ad un centro dietetico di rimuovere l'impianto di videosorveglianza (le telecamere erano collocate all'ingresso esterno, negli spogliatoi e nell'ambulatorio dove si effettuano le visite mediche) e cancellare le immagini registrate. Nel *provvedimento* l'Autorità ha ritenuto che la collocazione di telecamere operanti in modo continuo negli spogliatoi, benché segnalata da appositi avvisi e

giustificata dalla struttura medica con riferimento a svariati furti verificatisi in passato, risultasse lesiva della riservatezza e dignità delle persone interessate.

Con *deliberazione* del 2 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1581352] è stato vietato il trattamento dei dati relativi alla voce degli interessati connesso all'utilizzo di un sistema di videosorveglianza presente all'interno di un esercizio commerciale.

Da accertamenti svolti in seguito a segnalazioni, oltre alla non visibilità dei cartelli apposti per informare della presenza delle telecamere, è risultato altresì che una delle tre telecamere interne, collocata vicino al registratore di cassa, risultava dotata di registratore audio. L'Autorità ha ritenuto illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime, che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante, inoltre, ha imposto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento il soggetto che ha la manutenzione dell'impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini dello stesso.

1.1.11. Utilizzo del cellulare per localizzare persone disperse

Con *provvedimento* del 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1580543] il Garante ha chiarito che il Codice, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l'incolumità di una persona, consente alla società telefonica di comunicare senza indugio all'organismo di soccorso, anche senza il consenso dell'interessato, dati quali quelli concernenti i ponti e le celle attivate o "agganciate" dal telefono mobile della persona dispersa. La decisione ha, infatti, ad oggetto solo i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ossia i dati che possono essere reperiti sulla rete di comunicazione elettronica a prescindere da una comunicazione tra soggetti.

Il *provvedimento* riguarda il soccorso alpino, ma afferma princìpi applicabili, con le dovute cautele, anche in altri casi di soccorso. L'Autorità ha inoltre chiarito che i dati acquisiti dagli organismi di soccorso dovranno essere utilizzati solo per ricercare e soccorrere la persona dispersa.

L'Autorità ha altresì ricordato che i servizi abilitati a ricevere le chiamate di emergenza,

possono comunque trattare i dati relativi all'ubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando l'utente o l'abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso (*cfr.* considerando 36 e art. 10, comma 1, lett. *b*), della direttiva 2002/58/Ce e art. 127, comma 4, del Codice).

1.2. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI

1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento

In questo primo scorcio della XVI legislatura il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso commissioni della Camera e del Senato o altri organismi anche bicamerali su temi d'interesse all'esame del Parlamento, nell'ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l'approvazione di proposte di legge aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali.

In questo quadro si collocano, in particolare:

- il 30 gennaio 2009, presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, un'audizione sulla nota vicenda della raccolta di dati effettuata nell'ambito di una inchiesta giudiziaria della procura di Catanzaro (*cd. "caso Genchi"*);
- il 10 dicembre 2008, presso la Commissione giustizia della Camera, un'audizione sul disegno di legge del Governo e sulle proposte abbinate concernenti la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni. Il Garante si è soffermato, in particolare, sul trattamento dei dati effettuato nell'ambito degli uffici giudiziari e sulle connesse misure di sicurezza, sulle disposizioni concernenti la videosorveglianza e l'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico, nonché sulle disposizioni in materia di pubblicazione degli atti di indagine e sul rapporto fra diritto di cronaca e tutela dei dati personali degli interessati;
- il 22 ottobre 2008, presso la Commissione finanze della Camera, un'audizione informale sulle problematiche del settore assicurativo. In tale occasione il Garante ha condiviso l'esigenza di migliorare la perseguibilità delle frodi nel settore delle assicurazioni auto, ritenendo però non necessario istituire una nuova banca dati, ma semmai migliorare quella già esistente presso l'Isvap, utilizzando l'esperienza e l'at-

tività fin qui svolta da tale istituto nel settore e assicurando, al tempo stesso, maggiori garanzie per gli interessati anche attraverso il potenziamento della sicurezza dei dati registrati nell'archivio;

- il 23 settembre 2008, presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, un'audizione sulle problematiche concernenti i trattamenti di dati e gli accessi a tale banca dati. Il Garante, dopo aver illustrato le problematiche derivanti in tale settore dalla riforma in materia di federalismo fiscale, si è soffermato sulle iniziative assunte dall'Autorità in relazione al trattamento dei dati registrati nell'Anagrafe tributaria. In tal senso, ha dato conto della complessa attività ispettiva svolta sul funzionamento della banca dati, all'esito della quale, con *provvedimento* del 18 settembre 2008 [doc. *web* n. 1549548], sono state imposte all'Agenzia delle entrate misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'Anagrafe da parte degli enti esterni e rendere il trattamento conforme alle norme sulla protezione dei dati;
- il 31 luglio 2008, presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, un'audizione informale in merito ai disegni di legge relativi all'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. L'Autorità ha richiamato l'attenzione sull'importanza della scelta di configurare il sistema come uno *"snodo tecnico"* attraverso il quale il soggetto pubblico preposto provvede a riscontrare le richieste di verifica provenienti dai soggetti aderenti al sistema su dati e informazioni registrati in altre, distinte banche dati, senza inutili duplicazioni di banche dati. Il Garante ha, peraltro, evidenziato alcune criticità e, in particolare, l'esigenza: a) di individuare nella legge le specifiche finalità perseguite e i dati oggetto di verifica, circoscrivendo l'ambito applicativo dei decreti di attuazione alle modalità tecniche e alla sicurezza dei dati; b) di limitare la platea dei soggetti aderenti al sistema, in chiave di proporzionalità rispetto alle finalità del sistema antifrode; c) di affrontare il problema delle frodi nel settore assicurativo con una riflessione legislativa a parte, più completa.

1.2.2. L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo del Parlamento

Nel 2008 l'Autorità ha fornito la consueta collaborazione al Governo in riferimento ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo e di controllo del Parlamento riguardanti aspetti di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, sono stati forniti elementi di valutazione al Ministero dell'interno in relazione ad un'informativa urgente su un articolo di stampa riguardante il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La vicenda riguardava un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico, la cui liceità e correttezza è stata valutata alla stregua della disciplina, anche comunitaria, in materia di protezione dei dati personali per l'attività giornalistica. In base a tale disciplina, ogni trattamento effettuato per tale finalità deve comunque rispettare i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Chi esercita l'attività giornalistica, purché rispetti i predetti limiti, può effettuare un trattamento di dati personali anche senza il consenso dell'interessato e può riportare dati e informazioni relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico (art. 137 del Codice).

Il giornalista deve rispettare anche il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in base al quale la divulgazione di notizie è lecita *"quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"* (art. 6, comma 1, codice deontologico). Inoltre, *"la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"* (art. 6, comma 2, codice deontologico).

1.2.3. L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo

Nel quadro dell'attività consultiva relativa a norme regolamentari e ad atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del

Codice), il Garante ha espresso anche nel 2008 diversi pareri i quali hanno riguardato, in particolare:

- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell'interno recante l'individuazione dei trattamenti effettuati da forze di polizia e altri soggetti pubblici per finalità di prevenzione e repressione di reati o di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza e dei rispettivi titolari, ai sensi dell'art. 53 del Codice (*Parere* 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1584251]);
- uno schema di *provvedimento* dell'Agenzia delle entrate concernente la segnalazione di omessa comunicazione sull'imposta patrimoniale (*Parere* 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1584260]);
- lo schema di *"Linee-guida"* sul censimento dei campi nomadi adottate dal Ministero dell'interno (*Parere* 17 luglio 2008 [doc. *web* n. 1537659]);
- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione e il rilascio della *cd. "carta acquisti"* a persone in condizioni di particolare disagio economico e sociale (*Parere* 18 settembre 2008 [doc. *web* n. 1553367]);
- uno schema di decreto predisposto dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di certificatori di autenticazione della Carta nazionale dei servizi (*Parere* 24 luglio 2008 [doc. *web* n. 1545983]);
- uno schema di decreto redatto dal Ministero della giustizia sul processo civile telematico (*Parere* 19 maggio 2008 [doc. *web* n. 1521729]);
- uno schema di decreto del Ministero della giustizia sui registri informatizzati delle cancellerie e di altri uffici giudiziari (*Parere* 19 maggio 2008 [doc. *web* n. 1521788]);
- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico concernente la disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione di veicoli a motore e natanti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni (*Parere* 30 aprile 2008 [doc. *web* n. 1514729]);
- uno schema di regolamento predisposto dal Ministero della difesa recante modifi-

che al d.m. 28 dicembre 1991 n. 96, in materia di iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti su materiali d'armamento (*Parere* 24 aprile 2008 [doc. *web* n. 1514260]);

- uno schema di d.P.C.M. in materia di firme digitali (*Parere* 15 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519647]);
- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca riguardante le modalità delle prove di ammissione a corsi di laurea per l'anno accademico 2008/2009 (*Parere* 10 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519655]);
- uno schema di d.P.R. predisposto dal Ministero della difesa in materia di documenti caratteristici di alcune categorie di personale militare (*Parere* 2 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519667]);
- uno schema di regolamento predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di bilancio delle fondazioni bancarie (*Parere* 20 marzo 2008 [doc. *web* n. 1502866]);
- uno schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri recante regole tecniche per il formato elettronico degli atti da presentare al registro delle imprese (*Parere* 20 marzo 2008 [doc. *web* n. 1519563]);
- uno schema di d.P.C.M. predisposto dal Ministero della solidarietà sociale sulla determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille per il 2008 (*Parere* 13 marzo 2008 [doc. *web* n. 1500816]);
- uno schema di d.P.C.M. sull'accesso degli Organismi di informazione per la sicurezza agli archivi informatici della pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 3 agosto 2007 n. 124 (*Parere* 13 marzo 2008);
- uno schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 9 del decreto-legge 21 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge n. 40/2007, sull'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (*Parere* 13 marzo 2008 [doc. *web* n. 1500799]);

- uno schema di d.P.C.M. riguardante lo sportello unico doganale (*Parere* 28 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1523079]);
- uno schema di d.P.C.M. predisposto dal Ministero della solidarietà sociale sulla determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (*Parere* 21 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1497596]);
- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell'Università e della ricerca riguardante le pre-iscrizioni universitarie per l'anno accademico 2008/2009 (*Parere* 31 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1489926]);
- uno schema di decreto di modifica del d.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429 recante il regolamento in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza (*Parere* 10 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1484662]).

A fronte dei diversi pareri sopra menzionati, continuano tuttavia a registrarsi casi di mancata consultazione dell'Autorità, fra i quali in particolare:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 settembre 2008 (*G.U.* 3 novembre 2008, n. 257), recante l'abrogazione della deliberazione 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto ed il suo affidamento in gestione alla società interbancaria per l'automazione;
- il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 18 settembre 2008 (*G.U.* 8 ottobre 2008, n. 236), contenente Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome sul documento recante procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;
- il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008 (*G.U.* 18 agosto 2008, n. 192), recante le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio;

- il provvedimento dell'Agenzia del territorio 16 aprile 2008 (*G.U.* 23 aprile 2008, n. 96), recante determinazione delle modalità dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata o attraverso la comunità montane e le unioni di comuni, l'accessibilità e l'interoperabilità applicativa per la gestione della banca dati catastale;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 aprile 2008 (*G.U.* 22 aprile 2008, n. 101), recante modifica del decreto ministeriale 24 giugno 2004, attuativo del comma 4 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (progetto tessera sanitaria), concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica dell'associazione medico-ricettario da parte delle ASL/AO;
- il d.P.C.M. 1° aprile 2008 (*G.U.* 21 giugno 2008, n. 144), recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
- il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 (*G.U.* 28 luglio 2008, n. 175) recante istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da Hiv;
- il d.P.C.M. 26 marzo 2008 (*G.U.* 28 maggio 2008, n. 124), in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del sistema pubblico di connettività (art. 1, comma 810, lett. *c*), l. 27 dicembre 2006, n. 296);
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 marzo 2008 (*G.U.* 11 aprile 2008, n. 86 S.O. n. 89), recante revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, attuativo del comma 5 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (progetto tessera sanitaria), concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008 (*G.U.* 11 aprile 2008, n. 86 S.O. n. 89), recante revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008 (*G.U.* 4 aprile 2008, n. 80),

recante integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto;

- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/31934 del 29 febbraio 2008 (pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate il 5 marzo 2008), recante disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in materia di comunicazione dell'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo (art. 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 63, comma 1, del d. lg. 21 novembre 2007, n. 231);
- il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 (*G.U.* 10 marzo 2008, n. 59 S.O. n. 55), concernente il numero unico di emergenza europeo 112;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2008 (*G.U.* 31 gennaio 2008, n. 26), recante autorizzazione alla Banca d'Italia a chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti.

1.2.4. Altri pareri

Su espressa richiesta, il Garante ha espresso parere anche su altri atti normativi del Governo e, in particolare, sui seguenti provvedimenti:

- uno schema di decreto legislativo in materia di ricongiungimenti familiari e prelievo del Dna (*Parere* 5 giugno 2008 [doc. *web* n. 1526943]);
- uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*Parere* 31 marzo 2008 [doc. *web* n. 1504941]);
- uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione di dati di traffico trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica (*Parere* 5 marzo 2008 [doc. *web* n. 1523089]);
- uno schema di decreto legislativo recante norma di attuazione in materia di dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico in provincia di Bolzano (*Parere* 10 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1484669]).

2. Quadro normativo in materia di protezione dei dati personali

2.1. Le garanzie previste nel Codice e alcuni recenti interventi modificativi

Le Relazioni del Garante degli scorsi anni hanno ampiamente evidenziato come il Codice abbia consolidato il quadro delle garanzie per i diritti fondamentali della persona rispetto al trattamento dei dati personali.

Mentre nel 2006 e nel 2007 il Codice non aveva subito modifiche significative (salva la reiterazione di proroghe già disposte negli anni precedenti per adottare le misure minime di sicurezza e i regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle pubbliche amministrazioni), sul finire della XV legislatura e in questo primo scorcio della XVI si sono registrati ulteriori interventi modificativi del Codice in alcuni settori, dei quali si fornisce di seguito una sintesi.

Gli interventi hanno riguardato nuovamente la materia del trattamento dei dati di traffico al fine di dare piena attuazione alla normativa comunitaria, misure di semplificazione di taluni adempimenti previsti dalla legge e una razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio; da ultimo, un'ulteriore modifica del Codice ha trovato spazio in un più generale intervento del Governo in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

2.1.1. Le modifiche in materia di trattamento di dati di traffico

Le modifiche in materia di trattamento di dati di traffico (*v.* al riguardo anche *par.* 14.1) sono state apportate all'articolo 132 del Codice dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, nonché, prima ancora, dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, con la quale è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001.

I nuovi termini di conservazione dei dati di traffico e gli adempimenti a carico dei fornitori di servizi di comunicazione

Con il citato decreto legislativo n. 109/2008 il Governo ha dato piena attuazione alla direttiva 2006/24/Ce (*cd. "Frattini"*) riguardante la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, la quale contiene specifiche indicazioni sia sui tempi di conservazione dei dati di traffico (da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni), sia sulla uni-

forme individuazione delle categorie di dati da conservare, in relazione ad alcuni specifici servizi offerti dai fornitori (telefonia di rete fissa e telefonia mobile, accesso a Internet, posta elettronica in Internet e telefonia via Internet).

L'articolo 132 del Codice, già più volte modificato, aveva individuato differenti tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati, in base alla gravità del reato e alle specifiche finalità d'indagine, prevedendo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di conservare i dati di traffico telefonico per due periodi di ventiquattro mesi ciascuno e quelli di traffico telematico, esclusi i contenuti, per due periodi di sei mesi ciascuno.

Il decreto legislativo – sul cui schema l'Autorità ha reso un parere (*v. supra*) – ha individuato termini di conservazione di tali dati più proporzionati e rispondenti alla normativa comunitaria, individuando un periodo unico di conservazione per ciascuna categoria di dati, senza ulteriori distinzioni in base al tipo di reato, pari a ventiquattro mesi per i dati di traffico telefonico e a dodici mesi per i dati di traffico telematico (art. 132, comma 1, del Codice). Lo stesso decreto ha, inoltre, stabilito in trenta giorni il periodo di conservazione dei dati relativi alle *"chiamate senza risposta"* (art. 132, comma 1-*bis*, del Codice).

Tale assetto normativo, previsto *"a regime"*, non ha trovato ancora piena esplicazione, anche perché ha continuato ad avere efficacia la generale previsione di conservazione dei dati di traffico contenuta nell'articolo 6 del d.l. n. 144/2005, convertito in l. n. 155/2005, in materia di lotta al terrorismo internazionale, *cd. "Pisanu"*. Tale disposizione, a seguito di una recente, ulteriore proroga (d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito in l. n. 186/2008), ha previsto per i fornitori l'obbligo di conservare indistintamente i dati di traffico telefonico e telematico fino al 31 marzo 2009.

Il d.lg. n. 109/2008, con autonome disposizioni, ha inoltre individuato le categorie di dati di traffico telefonico e telematico oggetto di specifica conservazione e disciplinato, anche con norme transitorie, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta e al *cd. "indirizzo Ip"* univocamente assegnato, indispensabile per individuare i soggetti che accedono a Internet.

Il già citato decreto-legge n. 151/2008 ha prorogato, sempre al 31 marzo 2009, anche il termine previsto a carico dei fornitori per portare ad esecuzione tali adempimenti. Per quanto concerne i dati di traffico telefonici relativi alle chiamate senza risposta il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 nel caso di chiamate originate da rete mobile e al 31 dicembre 2010 nel caso di chiamate originate da rete fissa (art. 12-*ter* d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in l. 23 aprile 2009, n. 38).

Al riguardo, è importante ricordare che, nel corso dei lavori di conversione del d.l. n. 151/2008, il Governo ha accettato un ordine del giorno della Camera con il quale si è impegnato a favorire ogni iniziativa diretta ad assicurare l'univocità degli indirizzi IP, sollecitando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che offrono servizi di accesso ad Internet (*Internet access provider*) ad adoperarsi al più presto per garantire detta prestazione nell'interesse della giustizia (o.d.g. 9/1857/7). Tale ordine del giorno è il frutto anche della collaborazione prestata dall'Autorità ad un apposito tavolo di lavoro organizzato presso il Ministero dell'interno.

Infine, il d.lg. n. 109/2008, in attuazione di specifiche previsioni della direttiva, ha:

- completato il quadro delle garanzie per il trattamento dei dati di traffico in relazione al previsto *provvedimento* del Garante in materia di conservazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda *"la qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete"* (art. 132, comma 5, del Codice);
- precisato che il Garante esercita il controllo sul rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali anche *"con riferimento alla conservazione dei dati di traffico"* (art. 154, comma 1, lett. *a*), del Codice);
- introdotto specifiche fattispecie sanzionatorie in materia di conservazione di dati di traffico (art. 162-*bis* del Codice; art. 5, comma 2, d.lg. n. 109/2008).

Il cd. "congelamento" dei dati di traffico telematico

Nella *Relazione* 2007 (*p.* 21 e ss.), si è riferito dell'attuazione nel nostro ordinamento (legge 18 marzo 2008, n. 48) della Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di criminalità informatica. Si sono evidenziati, al riguardo, i profili problematici riguardanti le disposizioni che consentono in determinate circostanze la conservazione temporanea, ma prorogabile, di specifici dati informatici, già in possesso dei fornitori di servizi di comu-